

## **5. CIRCOLARE ADM N. 17/2026: DAL 1° LUGLIO 2026 ADDIO ALLA FRANCHIGIA DOGANALE**

Dal 1° luglio 2026 è stata eliminata la franchigia dai dazi per le spedizioni di valore trascurabile fino a 150 euro prevista dal Reg. CE 1186/2009. Al suo posto, per il periodo 1° luglio 2026 – 1° luglio 2028, si applica un dazio forfettario di 3 euro per ciascun "articolo" contenuto in spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro, nell'ambito delle vendite a distanza di beni importati (Reg. UE 2026/382).

Attenzione: il *forfait* sostituisce integralmente ogni altra misura tariffaria all'importazione, compresi i dazi antidumping e compensativi.

### **A chi si applica**

- Merci importate nel regime IOSS (esenzione IVA all'import ex art. 143, par. 1, lett. c-bis, Direttiva IVA);
- Merci in spedizioni postali fino a 150 euro oggetto di vendita a distanza, gestite con lo special arrangement (art. 70.1, D.P.R. 633/1972) o con IVA ordinaria.

Restano fuori le merci già vincolate a deposito doganale UE al momento della vendita, salvo che il deposito sia una mera fase logistica: in tal caso il dazio si applica. È introdotta una clausola antiabuso (art. 243, par. 5, RE): in presenza di catene di vendite concluse prima dell'ingresso in UE, la dogana considera solo la cessione che integra una vendita a distanza.

### **Il conteggio dei 3 euro: attenzione alle righe di dichiarazione**

Per "articolo" si intendono le merci con stessa classificazione tariffaria, stessa descrizione e, se richiesta, stessa origine. Non è più consentito il raggruppamento di articoli: il dazio si applica per riga di dichiarazione, a prescindere dalla quantità indicata nella riga. Quindi merci identiche spezzate su righe diverse pagano più volte 3 euro; merci correttamente aggregate in un unico articolo pagano 3 euro una volta sola. La corretta compilazione diventa un tema di costo diretto.

### **Chi dichiara**

Ordine gerarchico obbligatorio:

- 1) soggetto IOSS o suo rappresentante indiretto;

- 2) soggetto in special arrangement o suo rappresentante indiretto;
  - 3) rappresentante indiretto dell'importatore;
  - 4) in via residuale, chiunque possa presentare le merci e fornire i dati alla dogana.
- Il dichiarante è il debitore principale del dazio.

### **Ufficio doganale, tracciati e codici**

- Senza IOSS: dichiarazione nello Stato membro di destinazione. Con IOSS: in qualsiasi Stato membro.
- Tracciato H7 utilizzabile se non vi sono divieti o restrizioni (il sistema calcola automaticamente i 3 euro con tributo A00); altrimenti H1, obbligatorio anche per accise e preferenze tariffarie, dove il dazio va indicato manualmente su A00.
- Nuovo codice preferenza "5" per il forfait; codici IVA F48 (IOSS), F49 (special arrangement), F53 (IVA ordinaria); soppresso il C07.
- Product Identifier (C127, C128, C129, Y081): facoltativi dal 1° luglio 2026, obbligatori dal 1° novembre 2026.
- Con IOSS diventa obbligatoria la valorizzazione del dato "dilazione di pagamento". Per l'uso dello special arrangement serve preventiva comunicazione alla Direzione Dogane.

### **Garanzia e pagamento**

Per coprire più operazioni serve l'autorizzazione a garanzia globale (CGU); non è ammessa la riduzione al 30% dell'importo di riferimento per i dazi e-commerce. Sono però accettate stime dinamiche mensili o trimestrali e pagamenti intermedi. Il monitoraggio dell'importo di riferimento è responsabilità condivisa con la dogana.

Trattamento IVA del forfait: in IOSS i 3 euro sono esenti e fuori base imponibile; fuori IOSS l'IVA all'importazione si calcola su un valore che include i 3 euro.

### **Resi: nessun rimborso automatico**

Dopo lo svincolo non è più possibile invalidare la dichiarazione per merci restituite o non ritirate: il dazio di 3 euro non è rimborsabile su questa base. Restano applicabili le ipotesi ordinarie di rimborso o sgravio (artt. 116 e 118 CDU, merci difettose o non conformi). In fase iniziale non sarà modificabile la preferenza 5 né i codici di procedura aggiuntiva.

### **Contributo nazionale di 2 euro**

Il contributo di 2 euro per spedizione fino a 150 euro (art. 1, commi 126-129, L. 199/2025) è sospeso fino al 1° ottobre 2026; dalla stessa data sarà liquidato direttamente in dichiarazione e riscosso tramite conto di dilazione, secondo la Circolare ADM 37/2025.